PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA, INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI

# Art. 6

## Profughi e rimpatriati in servizio nei centri di raccolta o nelle prefetture

*Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.*

Abrogato dal 6 giugno 2012 · versione 6

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi |
| Estremi | Decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1970 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-dei-cittadini-italiani-rimpatriati-dalla-libia/art-6-profughi-e-rimpatriati-in-servizio-nei-centri-di-raccolta-o-nelle

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it